ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.05.2024

Info/80.24/RT ALBO GESTORI/GIURISPRUDENZA: requisiti dispensa LR

RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI – GIURISPRUDENZA PER LA DISPENSA DALLA VERIFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E' SUFFICIENTE L'ESPERIENZA NEL SETTORE DI ATTIVITA'

Segnaliamo la sentenza del TAR Lazio (29 aprile 2024, n. 8517) per il pronunciamento positivo in merito all'annullamento di una disposizione contenuta in un atto secondario quale una delibera dell'Albo, che ancorava il computo degli anni di esperienza richiesti al Legale rappresentante a quelli svolti come RT nell'attività oggetto di iscrizione anziché al dato meno formale degli anni maturati nel settore di attività, come prevede il Regolamento dell'Albo Gestori quale fonte superiore.

In sostanza il giudice amministrativo si è espresso decidendo l'annullamento della previsione contenuta nella delibera dell'Albo Nazionale gestori ambientali 7/2022 (di modifica della delibera 6/2017), nella parte in cui si prevede che possa essere dispensato dalle verifiche per il Responsabile Tecnico (RT) il legale rappresentante che, al momento della domanda di dispensa, sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei sedici anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione.

Con la sentenza sopra citata il **TAR sottolinea che tale previsione si pone in contrasto con il regolamento dell'Albo gestori e, in particolare, con l'articolo 13, comma 3 del DM 120/2014, che consente la dispensa alla verifica il legale rappresentante che sia anche RT e che abbia maturato esperienza nel settore di attività**.

A questo proposito, il TAR sostiene che la delibera del CN ha stabilito come criterio di dimostrazione dell'esperienza il solo criterio formale consistente nel ricoprire il ruolo di RT per 16 anni**, non considerando che l'esperienza può essere acquisita anche con altre modalità.**

Questa giurisprudenza ha accolto un concetto interpretativo che la nostra Associazione ha più volte sostenuto con note formali all'Albo gestori nazionale per non ostacolare l'accesso all'agevolazione all'utente per formalità meramente amministrative e quindi penalizzare la capacità concorrenziale delle Pmi.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it